

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C. CALVINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERAFINI MATTEO SEGUITO GARA CALVINA/FIOREZZUOLA DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Calvina Sport di Calvisano (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARGANO GASPARE SEGUITO GARA ISERNIA/VASTESE DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia F.C. di Isernia dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. CASCONI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL /SERAVEZZA POZZI CALCIO DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cascone Pietro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEGOLLO PIETRO SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL/SERAVEZZA POZZI CALCIO DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio di Seravezza (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SIG. GIAMPA' DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/ROCCELLA DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal sig. Giampà Domenico, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 12 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina